

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1624

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato STUCCHI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui rapporti esistenti tra enti e fondazioni di diritto privato e l'Arma dei carabinieri

*Presentata il 21 settembre 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge (che riproduce, con le opportune modifiche, la proposta di legge già presentata nella XIII legislatura, atto Camera n. 7018), prende le mosse dalla necessità di fare chiarezza su alcuni episodi verificatisi all'interno dell'Arma dei carabinieri e già oggetto di procedimenti giudiziari presso i fori competenti della magistratura civile e militare.

In base a quanto sostenuto da coloro che hanno portato la questione all'attenzione dei giudici, all'interno dell'Arma dei carabinieri opererebbero enti e fondazioni i quali, ancorché di diritto privato, avrebbero a lungo beneficiato di varie forme di sostegno istituzionale da parte dei comandi regionali e locali dell'Arma.

In particolare, stando alle circostanze addotte dai promotori delle azioni giudi-

ziarie citate, dette associazioni — fra le quali figurerebbero il Fondo assistenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri, l'Associazione nazionale carabinieri in congedo, l'Associazione nazionale assistenza ai figli minorati, l'Opera nazionale assistenziale per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri ed altre ancora — sarebbero state destinatarie di detrazioni stipendiali indebitamente operate sulle paghe di oltre 100 mila militari, su disposizione dell'amministrazione sottoposta al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e tramite le articolazioni regionali dei propri servizi, e ciò malgrado la natura privatistica degli enti beneficiari imponesse il carattere volontario dei trasferimenti da parte dei singoli interessati.

Questa prassi, peraltro, risulterebbe essere stata interrotta in seguito all'avvio, nel

1999, di un procedimento giudiziario teso ad ottenere la ripetizione delle somme indebitamente versate a favore di queste associazioni di diritto privato.

A dispetto di questa significativa correzione di rotta, i comandi dell'Arma dei carabinieri avrebbero continuato tuttavia ad assicurare a detti enti ed associazioni benefici e vantaggi incompatibili sia con la loro natura privatistica sia con i compiti militari e di ordine pubblico ai quali dovrebbero essere destinati i carabinieri in servizio. In particolare, si è avuta notizia di incontri propagandistici organizzati da ufficiali dei carabinieri appartenenti alle predette associazioni con l'attiva collaborazione dei comandi competenti per zona che, al fine di garantirne il successo, avrebbero disposto il distacco di numerosi militari dalle loro mansioni ordinarie per assicurarne la presenza alle manifestazioni anzidette.

Tutto ciò alimenta il sospetto dell'esistenza di interessi che verrebbero illegittimamente perseguiti all'ombra e con il concorso della catena di comando e di controllo che scorre dai vertici dell'Arma dei carabinieri ai singoli militari. Con il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, è stato riconosciuto in via definitiva ai carabinieri lo statuto di quarta Forza armata della Repubblica, e con questo una serie ulteriore di privilegi al suo personale di vertice, e la nuova normativa rende ancora più necessario un intervento chiarificatore del Parlamento sulla questione in oggetto.

Lo strumento costituzionalmente più idoneo a realizzarlo appare l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione. La Commissione, che dovrebbe essere composta da dieci senatori e da dieci deputati scelti dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati rispettando il criterio di proporzionalità rispetto alla consistenza dei gruppi parlamentari riconosciuti, sarebbe dotata dei medesimi poteri ispettivi ed investigativi dell'autorità giudiziaria, soggiacendo peraltro ai medesimi limiti, opererebbe per un anno e dovrebbe terminare i suoi lavori consegnando al Parlamento una relazione conclusiva sui risultati della propria attività.

La Commissione dovrebbe investigare, in particolare, sulla natura delle citate associazioni, sulla tipologia delle loro attività, sui rapporti intercorrenti con i vertici della tecnostruttura amministrativa ed operativa dell'Arma dei carabinieri, sugli eventuali benefici di cui tali associazioni avrebbero indebitamente goduto in ragione di decisioni assunte dai comandi dell'Arma o dai servizi da questi dipendenti nonché sull'utilizzo che dei fondi acquisiti in tale modo è stato fatto fino al 31 dicembre 1999.

Mentre cresce la pressione sui militari impegnati nel difendere l'ordine pubblico e nel concorrere al ripristino della legalità in aree anche esterne al territorio nazionale, un impegno diretto ed incisivo del Parlamento nel tutelarne gli interessi sembra quanto mai opportuno e doveroso.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Istituzione e composizione della Commissione).*

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sui rapporti esistenti tra enti e fondazioni di diritto privato e l'Arma dei carabinieri, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati, nominati, rispettivamente, dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, tenendo conto della necessità di assicurare una rappresentanza proporzionale alla consistenza dei gruppi politici riconosciuti nei due rami del Parlamento.

## ART. 2.

*(Compiti e durata della Commissione).*

1. Compito della Commissione è quello di investigare sulla natura degli enti e delle fondazioni di diritto privato che hanno operato all'interno dell'Arma dei carabinieri, sulla tipologia delle loro attività, sui rapporti da essi intrattenuti a qualsiasi titolo con i vertici della tecnostruttura amministrativa ed operativa dell'Arma dei carabinieri, sugli eventuali benefici di cui tali enti e fondazioni avrebbero indebitamente goduto in ragione di decisioni assunte dai comandi dell'Arma o dai servizi da questi dipendenti nonché sull'utilizzo che dei fondi acquisiti in tale modo è stato fatto fino al 31 dicembre 1999.

2. La Commissione resta in carica un anno dall'avvenuta istituzione ed opera con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

3. Al termine dei suoi lavori, la Commissione redige una relazione al Parlamento e trasmette i risultati del suo operato alla magistratura ordinaria.

ART. 3.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

